



COMUNE DI ANDRANO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

*approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 02 aprile 2007
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 07 maggio 2007*

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

TITOLO I FINALITÀ

Capo I – INTRODUZIONE

Art. 1 **Oggetto, finalità e definizioni principali**

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Andrano di forme di sostegno e valorizzazione a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'Art. 118 della Costituzione della Repubblica, dagli articoli n. 1, c.7, n. 4 e n. 37 dello Statuto Comunale, dalla normativa nazionale e regionale regolante la materia.

2. Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente Regolamento l'Albo delle Associazioni, i requisiti e le modalità per la relativa iscrizione e le procedure di aggiornamento, il Forum, le Consulte di settore e i Gruppi di Lavoro, i contributi finanziari, le attribuzioni di benefici economici, la concessione d'uso occasionale, l'assegnazione e la concessione in uso mediante convenzione di beni mobili e immobili e servizi comunali, la concessione di patrocini e le richieste di collaborazione.

3. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per forme di sostegno economico i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione comunale;
- b) per agevolazioni quelle previste dalla L.383/2000, Artt. 23, 31 e 32, e precisamente: riduzioni sui tributi comunali, utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee, concessione in comodato di beni mobili ed immobili nella disponibilità dell'Ente, non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni richiedenti;
- c) per soggetti beneficiari cittadini, associazioni, organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno, come definiti dalla L. 383/2000, Artt. 2, 3 e 4.

Art. 2 **Istanze, Interrogazioni e Petizioni**

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere per iscritto al Sindaco, nei modi e termini previsti all'art. 36 dello Statuto, interrogazioni con le quali chiedere notizie e spiegazioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della Comunità.

2. Le risposte circa le istanze e le proposte devono essere date per iscritto secondo le modalità previste dall'art.36, commi 2 e 3 dello Statuto Comunale.

TITOLO II

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI

Art. 3 Finalità generali

1. Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e l'azione di Enti e Istituzioni pubbliche e private che operino, senza finalità di lucro, sul territorio di Andrano per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina è istituito l'Albo delle Associazioni .
2. L'iscrizione nell'Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.
3. L'Albo costituisce inoltre un registro ufficiale di associazioni, che consente di concludere con il Comune accordi e convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di contributo annuale di cui all'art.13 e ss. e per l'accesso alle concessioni di beni e servizi di cui all'art.17 e ss.. Consente inoltre di accedere alla richiesta di contributi ed ai benefici economici di cui all'art.1 .

Art. 4 Sezioni dell'albo

1. L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - A Associazioni di volontariato e di promozione sociale;
 - B Associazioni culturali e turistiche;
 - C Associazioni sportive- ricreative;
 - D Associazioni di carattere vario.

Art. 5 Iscrizione all'Albo

1. Le Associazioni di cui al precedente articolo possono indirizzare al Sindaco domanda di iscrizione all'Albo indicando il tipo di attività svolta, la sezione cui vogliono essere iscritte e allegando i seguenti documenti :
 - 1) copia dello Statuto e Atto costitutivo dell'Associazione, dal quale risulti che l'Associazione non operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse;
 - 2) nominativo del rappresentante legale e indirizzo della sede sociale;
 - 3) relazione sulle proprie attività, con l'indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti nonché delle caratteristiche dell'Associazione;
 - 4) copia del Bilancio preventivo e dell'ultimo Bilancio consuntivo, sottoscritto per autenticità dal Presidente o legale rappresentante; in alternativa, nel caso di associazioni riconosciute a livello nazionale, dovrà essere presentata un'autocertificazione attestante i movimenti contabili della sezione locale – presunti e accertati -.
 - 5) copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi simili;
 - 6) copia del codice fiscale dell'Ente o Associazione e partita IVA, se richiesta, in base alla normativa vigente;
 - 7) scheda di presentazione da pubblicare on line sul sito internet del Comune

2. Con le medesime modalità vengono ammesse all'Albo, su espressa richiesta, Associazioni iscritte in altri registri previsti da Leggi Regionali o Nazionali, a condizione che abbiano una propria sede nel territorio comunale o vi svolgano attività ritenuta significativa da motivato giudizio della Giunta Comunale.
3. Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora:
 - a) l'attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto Comunale;
 - b) vengano prodotti documenti falsi o incongruenti;
 - c) la Giunta comunale, con motivato provvedimento, non ravvisi nella richiedente le caratteristiche di cui all'art.3, comma2.
4. La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento della Giunta Comunale allorché vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità.
5. Gli iscritti all'Albo sono tenuti, entro il 30 novembre di ogni anno, alla presentazione del Bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività sociale svolta e del bilancio preventivo corredato dai progetti e dalla richiesta di sostegno prevista all'art. 13, c. 2, nonché di eventuali modifiche od integrazioni dei documenti di cui al punto 1 .
6. L'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni viene effettuato entro il 30 marzo di ciascun anno, sulla scorta della documentazione acquisita nei termini di cui al precedente comma.
7. Eventuali inadempienze saranno notificate agli interessati entro 10 giorni dalla scadenza di cui al precedente comma 5 ed entro 10 gg. dal ricevimento dell'avviso, gli interessati dovranno procedere agli adempimenti richiesti.
8. La mancanza di tale aggiornamento è ragione sufficiente per l'eventuale deliberazione di cancellazione dall'Albo e in ogni caso impedisce le facilitazioni di cui al comma 3 dell'art.3 .
9. In sede di prima applicazione, le domande di iscrizione dovranno pervenire, previo invito pubblico adeguatamente pubblicizzato a cura del servizio sociale comunale e nel termine da questo assegnato.

TITOLO III FORUM E CONSULTE – GRUPPI DI LAVORO

Art. 6 Forum dei Cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, Forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I Forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. Ad esso partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
4. I Forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di almeno centocinquanta cittadini, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione.

5. Il Comune, valutata l'ammissibilità della richiesta, stabilisce, con provvedimento dell'organo di governo collegiale con il quale viene indetto, le modalità di coordinamento e di funzionamento del Forum, assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge. I Forum devono in ogni caso svolgersi e concludersi entro 30 giorni dalla data di indizione.

Art. 7 **Consulte e Gruppi di Lavoro**

1. Il Comune promuove la costituzione di consulte, gruppi di lavoro, commissioni aperte ai rappresentanti delle forme associative su provvedimenti di carattere settoriale o su temi specifici determinati dalla Giunta Comunale.

2. In occasione dell'adozione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione, del Piano Urbanistico Generale o dello Statuto Comunale il Comune consulta preventivamente le forme associative iscritte all'Albo.

3. Possono, altresì, essere indette conferenze congiunte straordinarie intorno a problemi di interesse collettivo su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su richiesta di almeno la metà delle forme associative iscritte all'Albo.

4. I Gruppi di Lavoro sono strutture transitorie formate in vista dell'elaborazione di un particolare progetto o di un obiettivo strategico dell' A.C. Possono essere attivati per iniziativa dell'Assessorato interessato o, qualora il progetto o l'atto amministrativo abbiano rilevanza interassessorile, per iniziativa del Sindaco. I componenti dei gruppi di lavoro sono scelti in base a criteri di competenza e per la loro particolare qualifica ed esperienza, e nominati direttamente dal Sindaco o dall'Assessore eventualmente delegato.

5. I Gruppi di Lavoro si intendono costituiti con la nomina dei componenti e cessano la loro attività con la redazione ed approvazione di apposito verbale. Le funzioni di coordinamento sono assegnate al Sindaco o all'Assessore eventualmente delegato.

6. La partecipazione al Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito. La segreteria amministrativa e le eventuali spese sono a carico dell'Amministrazione Comunale, mentre per la redazione dei verbali delle sedute ogni Gruppo di Lavoro provvederà alla nomina interna di un segretario.

Art. 8 **Forum delle Associazioni**

1. E' istituito il Forum delle associazioni alla quale partecipano tutte le associazioni iscritte all'Albo con il loro responsabile o suo delegato munito di apposito atto di delega .

2. Il Forum è l'organismo che realizza la partecipazione delle libere forme associative all'attività dell'Amministrazione Comunale.

3. Il Forum ha compiti di coordinamento, iniziativa, proposizione e pertanto può inviare al Sindaco e/o Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazioni, petizioni, richieste e può svolgere autonomamente o in collaborazione con l'Amministrazione Comunale sondaggi, consultazioni.

4. Il Forum è presieduto da un Presidente eletto al proprio interno in prima votazione con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in seconda votazione a maggioranza assoluta con voto segreto. Il Presidente dura in carica quattro anni.

5. Il Presidente del Forum istituisce un Comitato Esecutivo composto dallo stesso e da un Coordinatore per ogni sezione tematica di cui all'art. 4 . I Coordinatori delle Consulte di settore vengono eletti a maggioranza assoluta e con voto segreto, e durano in carica due anni. In caso di vacanza di un componente, il comitato esecutivo provvede alla surroga con le stesse modalità previste per l'elezione.
6. Alle riunioni del Forum e delle Consulte possono partecipare rispettivamente, senza diritto di voto, gli assessori comunali ed i consiglieri con delega funzionale e per materia nella sezione tematica. In ogni caso possono partecipare alle riunioni del Forum e delle Consulte, sempre senza diritto di voto, il Sindaco e i consiglieri comunali delle competenti commissioni consiliari eventualmente costituite.
7. Il Forum e le Consulte si riuniscono, di norma due volte all'anno e comunque quando lo richiedano almeno 1/3 delle associazioni o il comitato esecutivo, il Sindaco o un Assessore delegato, e/o il Presidente del Consiglio Comunale, ove presente.
8. Le consulte costituiscono strutture di lavoro su interessi specifici e possono delegare propri rappresentanti in tutte le strutture che ne prevedono la partecipazione.
9. La carica di Sindaco, di Assessore, di Consigliere Comunale è incompatibile con la rappresentanza nelle Consulte e nel Forum.
10. La partecipazione al Forum, al Comitato Esecutivo ed alle Consulte di settore è a titolo gratuito. La segreteria amministrativa e le eventuali spese sono a carico dell'Amministrazione Comunale, mentre per la redazione dei verbali delle sedute ogni organismo provvederà alla nomina interna di un segretario.

Art. 9 Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco, o un Assessore delegato, in occasione della presentazione delle linee programmatiche di bilancio, illustra al Forum le linee generali di programmazione economica, ricevendone eventuali suggerimenti e proposte.
2. I componenti il Comitato Esecutivo, per le materie di loro competenza, hanno accesso gratuito agli atti dell'Amministrazione, nel rispetto delle condizioni previste dal relativo regolamento.
3. Il Comitato Esecutivo invia annualmente al presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco, una relazione sui problemi della partecipazione e dell'associazionismo.

TITOLO IV CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Capo I – PRESUPPOSTI, REQUISITI E CRITERI- DESTINATARI

Art. 10 Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico

1. L'Amministrazione comunale individua periodicamente, e normalmente in occasione della formulazione delle linee di mandato amministrativo, gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati) e rispetto ai quali possano essere

realizzate forme di investimento di risorse economiche significative per l'attuazione del principio di sussidiarietà, qualificandoli come settori di intervento prioritario.

2. L'Amministrazione comunale sollecita periodicamente, di norma in occasione della formazione del bilancio e comunque in relazione a quanto previsto al precedente comma, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura informativa in tal senso entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. L'Amministrazione comunale concede in via ordinaria, compatibilmente con le risorse disponibili, sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza e/o affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tali da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.

4. La valutazione delle proposte e richieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati a ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico.

Art. 11 Criteri per la concessione di forme di sostegno economico.

1. È requisito formale che il soggetto richiedente sia regolarmente iscritto al Registro comunale della Associazioni di promozione sociale all'atto della presentazione dell'istanza di concessione.

2. L'Amministrazione comunale valuta le proposte presentate dai soggetti con riferimento ai seguenti criteri prioritari:

- a) grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'Amministrazione comunale, ai sensi del precedente art. 10, comma 1;
- b) grado di coerenza/affinità dell'iniziativa/intervento del progetto con le attività istituzionali dell'Amministrazione comunale traduttive delle funzioni amministrative a essa deputate in uno specifico settore d'intervento prioritario, ai sensi dell'art. 10, comma 2;
- c) numero di persone interessate dall'attività;
- d) durata dell'attività.

3. Al fine di definire una valutazione ottimale, l'Amministrazione comunale può attribuire ai criteri un sistema di valutazione per punteggio, che deve essere esplicitato prima della ricezione delle domande.

4. Qualora le proposte presentino profili analoghi o punteggi identici, va data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto con la comunità locale, in termini di persone interessate e di durata dell'iniziativa.

5. Qualora il Comune non dovesse riscontrare nelle proposte presentate l'auspicata correlazione o coerenza-affinità con i programmi o le attività individuate dall'Amministrazione medesima, possono trovare attuazione, se in tal senso richiesto e in caso di incapienza o insufficienza finanziaria, le agevolazioni previste dal capo III del titolo IV.

Art. 12 Destinatari

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta:

- 1) in via prioritaria per le Associazioni iscritte all'Albo;

- 2) per enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
- 3) per enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che comunque perseguano finalità comprese fra quelle di cui all'art.4 ed effettuino in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
- 4) in via secondaria e con carattere di straordinarietà per associazioni non riconosciute e comitati, che non abbiano finalità di lucro e che effettuino iniziative e svolgono attività di rilevante valore sociale e culturale a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve, comunque, risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti regolarmente sottoscritto prima della richiesta presentata al Comune.

Capo II° -PROCEDURA

Art. 13 Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico.

1. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione comunale in relazione agli ambiti di attività riconducibili all'art.10, commi 1 e 2, presentano su apposito modulo (Mod. Allegato A) specifica istanza a firma del legale rappresentante, corredata dai documenti ivi indicati e nei termini assegnati, , accompagnata da dettagliate relazioni illustrative.
2. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma sono valutate dall'Amministrazione comunale in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili, comunque nel rispetto del principio dell'addizionalità del contributo.

Art. 14 Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico

1. L'Amministrazione comunale formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nel quale sono individuati:
 - a) il soggetto destinatario;
 - b) l'ammontare del sostegno economico;
 - c) l'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico;
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adeguatamente motivato, anche per relationem ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui ai commi precedenti avviene per il 20% a titolo di anticipo all'atto dell'avvio del progetto, per il 70% al termine del progetto e per il 10%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione e verifica del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso, corredato dalla documentazione elencata all'art. 16, comma 3.
4. Nel caso il rendiconto evidenzi una minore spesa rispetto a quella prevista e su cui è stato calcolato l'anticipo il beneficiario è tenuto a rifondere al Comune entro 30 giorni dalla verifica del rendiconto la quota eccedente oppure a vedersi riconosciuta una quota minore di saldo.

Art. 15 Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico.

1. L'Amministrazione comunale verifica:
 - a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
 - b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.
2. L'Amministrazione comunale verifica complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli Articoli precedenti con le risorse economiche da esse assegnate.

Art. 16 Contributi "una tantum"

1. La Giunta comunale può assegnare su richiesta (Mod. Allegato B) presentata almeno 30 giorni prima, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione e comunque per una percentuale non superiore al 20 % delle somme a ciò destinate in bilancio, sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili ad ambiti di attività dell'Amministrazione delineabili come passaggi attuativi del principio di sussidiarietà.
2. In tal caso, nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre eccezionalmente il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo stesso, dal Comune o da altri enti pubblici o privati. Nelle richieste di contributo e nei rendiconti andranno altresì indicati tutti gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altre associazioni od enti, proventi vari.
3. Per la liquidazione dei contributi "una tantum" il soggetto beneficiario deve presentare entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione, la seguente documentazione:
 - A) rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute firmato dal legale rappresentante dell'ente;
 - B) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 - C) copie delle fatture quietanzate o delle regolari ricevute fiscali corredate dalle relative spese sostenute e/o dei rimborsi spesa e di altra documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta;
 - D) documentazione probatoria di supporto (locandine, avvisi, manifesti, inviti, recensioni stampa);
 - E) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente su cui si certifichi che le fatture presentate in copia non sono state utilizzate nè lo saranno per richiedere ulteriori contributi ad altri enti pubblici o privati;
 - F) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante degli introiti di ogni tipo compresi contributi e/o sponsorizzazioni ricevuti per l'iniziativa dei vari soggetti pubblici o privati.
4. Non potranno in alcun modo essere considerati documenti validi per il rendiconto pezze giustificative non previste o incomplete ai sensi di legge.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, controllare, nelle forme e nei modi più opportuni la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo; si riserva altresì, la facoltà di erogare un acconto sul contributo totale previsto.

CAPO III° - AGEVOLAZIONI ED ALTRE FORME NON ECONOMICHE DI SOSTEGNO

Art. 17 Azioni, servizi e strumenti a disposizione

1. Il Comune di Andrano, per contribuire alla valorizzazione della funzione sociale svolta dalle Associazioni di promozione sociale, può concedere loro spazi e strumenti che sono nella disponibilità dell'Ente, per la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.
2. Sono messe a disposizione, in base ai criteri stabiliti negli articoli seguenti ed alle disponibilità effettive: locali da adibire a sedi delle Associazioni, locali e/o spazi per singole iniziative o attività, infrastrutture tecniche, dotazioni strumentali.

Art. 18 Concessione di uso di locali da adibire a sedi delle Associazioni

1. La Giunta Comunale mette a disposizione delle Associazioni per l'espletamento delle attività ordinarie, i locali di proprietà dell'Ente o di cui ha comunque disponibilità. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'accesso alle concessioni di beni e servizi.
2. I locali sono assegnati alle Associazioni che ne fanno espressa richiesta, allegando una relazione descrittiva dell'uso che intendono farne e dei mezzi finanziari disponibili per il mantenimento.
3. L'assegnazione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Economo comunale o di altra unità da questi delegata, secondo i seguenti criteri:
 - a) accollo delle spese di manutenzione ordinaria di pulizia dei locali, illuminazione, acqua e riscaldamento da parte delle Associazioni, salvo diverse disposizioni da concordarsi in sede di convenzione;
 - b) stipula di apposita polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione comunale da danni alle persone e cose, relativamente alla struttura concessa in uso;
 - c) canone annuo da stabilire in sede di convenzione, in relazione all'uso e agli eventuali servizi resi alla comunità locale,
 - d) stipula di una convenzione, come da schema da approvarsi dalla Giunta Comunale, con la quale l'Associazione si impegna ad offrire gratuitamente al Comune e/o alla cittadinanza alcuni dei servizi previsti dal proprio oggetto sociale;
 - e) utilizzo di ogni singolo spazio o locale possibilmente da parte di più Associazioni, secondo modalità da concordare con l'Amministrazione comunale.
4. L'uso esclusivo dei locali è concesso alle Associazioni che per finalità statutaria, attività e oggetto sociale necessitano di una sede da utilizzare costantemente o perché il tipo di attività o la necessità di lasciare in deposito materiale scongiolino l'uso promiscuo del locale.
5. In caso di più richieste relative ad uno stesso locale, in mancanza di un accordo tra le Associazioni interessate l'uso dei locali, nell'ambito dei criteri di cui sopra e sempre che l'A.C. non ritenga praticabile la convivenza alternativa o in multisessione se possibile, esso è prioritariamente assegnato secondo l'ordine cronologico di presentazione.
6. Alle Associazioni che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento occupano, anche solo di fatto, spazi o locali comunali potrà essere confermato l'uso, nel rispetto delle priorità previste dal

presente Regolamento. Tale conferma d'uso verrà regolarizzata mediante idonea convenzione da stipularsi entro 8 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

7. L'Amministrazione comunale può accedere in qualunque momento ai locali concessi in uso alle Associazioni per verifiche e controlli.

8. L'Amministrazione comunale può in qualsiasi momento e a suo insindacabile apprezzamento ritornare in possesso dei locali concessi in uso a seguito di una diversa destinazione degli stessi, per decadenza dei requisiti o per utilizzo dell'Amministrazione comunale per fini istituzionali, dandone comunicazione almeno 3 mesi prima all'Associazione. A quest'ultima viene riconosciuta la priorità nell'uso di altri locali, anche in convivenza con altre Associazioni.

9. Durante la concessione è fatto divieto all'Associazione di modificare la destinazione dei locali per scopi diversi da quelli per cui la concessione è stata fatta ovvero eseguire opere senza la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, pena la decadenza automatica della stessa.

10. Al termine dell'utilizzo i locali dovranno essere restituiti nello stato in cui si trovavano all'atto della concessione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. L'Associazione dovrà garantire la buona conservazione dei locali, l'igiene e il decoro degli stessi.

Art. 19 **Concessione di spazi per uso temporaneo**

1 Alle Associazioni sono concessi in uso temporaneo per lo svolgimento occasionale delle proprie attività locali e spazi che sono nella disponibilità del Comune di Andrano, quali: sale per riunioni, palestre, campi sportivi, spazi scolastici ecc. L'utilizzo di tali spazi è consentito esclusivamente per attività coerenti con la destinazione d'uso degli spazi e delle strutture.

2 La domanda scritta (Mod. Allegato C), indirizzata all'Economo di norma almeno 10 giorni prima della data di utilizzo, deve contenere: denominazione e sede dell'associazione o ente; l'indicazione della struttura cui si vuole accedere e dell'esatto periodo di utilizzo; la finalità specifica dell'accesso; la dichiarazione di assunzione di responsabilità del richiedente per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dall'attività per cui è presentata la richiesta.

3 In caso di richieste relative ad uno stesso periodo da parte di più Associazioni o Enti, la priorità sarà concessa secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4 L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Economo Comunale, competente peraltro ad adottare il provvedimento autorizzatorio, nel termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta, riducibile ad uno a giudizio dell'economo nel caso di richieste urgenti. Se questi autorizza l'accesso è sufficiente che apponga sulla domanda la dizione "visto, si autorizza", seguita dalle forme di rito (data, firma, timbro etc.). In caso contrario, adotterà il provvedimento motivato di rifiuto. Trascorsi i cinque giorni dalla richiesta senza l'adozione del provvedimento espresso, la richiesta si intende rifiutata ai sensi dell'art. 25, c.4, L.241/1990 e s.m.i.

5 L'utilizzo per fini sociali delle sale riunioni e di altre strutture comunali da parte delle Associazioni iscritte al Registro è gratuito.

Art. 20 **Utilizzo delle attrezzature tecniche**

1. Il Comune di Andrano può mettere a disposizione delle Associazioni attrezzature diverse di

proprietà comunale. Tali attrezzature possono essere richieste anche da Enti o Istituzioni presenti in Andrano.

2. Per usufruire delle attrezzature è necessario presentare all'Economo - competente peraltro ad adottare il provvedimento finale - domanda scritta, con la quale il richiedente assume ogni responsabilità derivante dall'uso del bene. La richiesta deve essere presentata di norma almeno 10 giorni prima della data di utilizzo. In caso di richieste relative ad uno stesso periodo da parte di più Associazioni o Enti, la priorità sarà concessa secondo l'ordine cronologico di presentazione. La procedura di concessione resta quella fissata al 3° comma del precedente articolo .

3. Nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre non sono ricevibili, né potranno essere soddisfatte, richieste di utilizzo di attrezzature di proprietà comunale con incombenze di trasporto, caricamento, montaggio e collaudo e fornitura Enel (ove prevista) a carico dei servizi comunali. In detto periodo, pertanto, compatibilmente con le disponibilità delle stesse attrezzature, tali incombenze saranno a carico esclusivo delle Associazioni iscritte al registro o degli Enti o Istituzioni richiedenti, presenti ed operanti sul territorio comunale. Nei periodi diversi da quelli sopra indicati l'utilizzo delle attrezzature comunali da parte dei soggetti sopra menzionati è gratuito.

Art. 21 Patrocini

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore.

2. Il patrocinio del Comune, che può essere sia non oneroso sia accompagnato da un contributo, per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore almeno 10 giorni prima se non oneroso e 20 giorni prima se accompagnato da una richiesta di contributo ai sensi del presente Regolamento.

3. La concessione di patrocinio non oneroso può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:

4. Uso a titolo gratuito di spazi di proprietà comunale necessari all'iniziativa e relativo utilizzo dei servizi comunali attinenti. Nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre non sono ricevibili, né potranno essere soddisfatte, richieste di patrocinio che comportano utilizzo di attrezzature di proprietà comunale con incombenze di trasporto, caricamento, montaggio e collaudo e fornitura Enel (ove prevista) a carico dei servizi comunali. In detto periodo, pertanto, compatibilmente con le disponibilità delle stesse attrezzature, tali incombenze saranno a carico esclusivo dei richiedenti il patrocinio non oneroso;

5. facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità.

6. La richiesta dovrà essere redatta su apposito modulo (Mod. Allegato D) e firmata dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente, inoltrata al Sindaco attraverso il Protocollo Generale.

7. La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, mezzi finanziari necessari per l'organizzazione, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini.

8. Il patrocinio è concesso con provvedimento del Sindaco, se non oneroso, ovvero della Giunta Comunale, in caso contrario.

9. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica l'obbligo ai soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma o logo comunale e la dicitura "Patrocinio del Comune di Andrano". Le modalità d'uso dello stemma o del logo andranno preventivamente concordate con i responsabili dei vari procedimenti.

Capo IV CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI

Art. 22 Convenzioni

1. Il Comune di Andrano può stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte al Registro comunale per lo svolgimento di:
 - a) attività innovative e/o sperimentali;
 - b) attività integrative o di supporto ai servizi pubblici, esclusi i compiti istituzionali che l'Ente è tenuto a svolgere direttamente.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma le convenzioni regolano:
 - la durata del rapporto di collaborazione;
 - il contenuto e la modalità degli interventi degli operatori volontari e/o professionali;
 - le modalità di coordinamento con gli operatori dei servizi pubblici;
 - le coperture assicurative con le quali le Associazioni debbono assicurare i propri operatori contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
 - l'entità e le modalità di erogazione di eventuali contributi da parte del Comune, comprensivi almeno di rimborso spese e oneri relativi alla copertura assicurativa;
 - le modalità di risoluzione del rapporto;
 - la verifica dei reciproci adempimenti.
3. Priorità nella scelta delle Associazioni con cui convenzionarsi è data a quelle organizzazioni la cui attività principale si realizza nel settore per il quale si richiede l'intervento, che abbiano già avviato esperienze concrete e che abbiano promosso, sotto varie forme, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e volontari.
4. Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza; l'eventuale rinnovo presuppone l'iscrizione all'Registro comunale delle Associazioni.

Capo VI - NORME FINALI

Art. 23 Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in ordine alle relazioni tra amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico e agevolazioni di varia natura, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della Deliberazione approvativa. Da Tale data sono abrogati i regolamenti che disciplinano materie rientranti nel presente regolamento.

ALLEGATI

- Mod. A. Istanza per la concessione di contributo per l'attività annuale di Associazioni
- Mod. B. Istanza per la concessione di contributo una tantum per manifestazioni ed iniziative.
- Mod. C. Istanza per la concessione d 'uso di bene immobile
- Mod. D. Istanza per la concessione di patrocinio per le iniziative di Associazioni, Comitati

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ANNUALE**

(Art. 13 del Regolamento)

Al Sindaco del Comune di Andrano

...I... sottoscritt.....

...

nat...a..... il..... residente in.....

via..... tel.....

codice fiscale [] nella sua qualità di legale rappresentante del

.....

via n.C.F./ p. IVA []

tel. indirizzo e-mail

già iscritto all'Albo delle Associazioni di codesto Comune con atto di Giunta Comunale n. del

..... nella sezione.....

Preso atto degli ambiti di interesse di attività dell'A.C. , come previsto dall'art.10, commi 1e 2 del Regolamento Comunale, ,

FA ISTANZA per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che la predetta Associazione effettuerà in codesto Comune nell'anno, secondo il programma ed il preventivo finanziario allegato alla presente.

...I... sottoscritt... dichiara che l'Associazione indicata

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attuazione del programma presentato e a rendicontarlo ai sensi dell'art.14, c.3;

Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del Regolamento per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e che si impegna a rispettarle.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1. Il programma annuale delle attività dell'Associazione;
2. copia del bilancio preventivo;
3. dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
4. dichiarazione se l'Associazione richiedente sia o meno soggetto passivo di imposta e presenti dichiarazione dei redditi mod. 760;
5. indicazione della persona abilitata alla riscossione (e suo codice fiscale) ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento

Lì..... (firma) _____

Ulteriori allegati:

1.
2.
3.
- 4.....

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTO UNA TANTUM PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
 (Art. 16 del Regolamento)

Al Sindaco del Comune di Andrano

I...sottoscritt.....
 nat...a....., il....., Residente in.....
 via.....tel.....
 codice fiscale [] nella sua qualità di legale rappresentante del

 vian.C.F./ p. IVA []
 tel. indirizzo e-mail
 già iscritto all'Albo delle Associazioni di codesto Comune con atto di Giunta Comunale n. del
 nella sezione.....

Preso atto dell' art. 16 del Regolamento Comunale, ,

FA ISTANZA per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal
al..... della seguente manifestazione/iniziativa:

.....
 secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità del regolamento comunale,
 allegato alla presente.

...I... sottoscritt... dichiara che l'Associazione indicata

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata a renderlo ai sensi dell'art.16, c.3;

Dichiara inoltre:

1. che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti l'Associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
2. di aver preso visione delle norme del Regolamento per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e che si impegna a rispettarle.

3. Allega alla presente i seguenti documenti:

1. copia dello statuto o dell'atto costitutivo;
2. copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
3. relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data di svolgimento da cui emerge il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale, sociale;
4. il budget della manifestazione o iniziativa, da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per la manifestazione oggetto della presente richiesta sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo, e l'eventuale incasso previsto per la vendita di biglietti;
5. dichiarazione se il richiedente sia o meno soggetto passivo di imposta e presenti dichiarazione dei redditi mod. 760;
6. indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;

Lì

.....(firma).....

Ulteriori allegati:

- 6.
- 7.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE D'USO DI BENE IMMOBILE

(Art. 19 del Regolamento)

ALL'ECONOMO del Comune di Andrano

...I...sottoscritt.....Nat...a.....
...il.....Residente in..... via.....tel.....
codice fiscale [] nella sua qualità di legale rappresentante del
vian.C.F./ p. IVA []
tel. indirizzo e-mail

già iscritto all'Albo delle Associazioni di codesto Comune con atto di Giunta Comunale n. del nella sezione.....

Preso atto delle prescrizioni art. 19 e 20 del Regolamento Comunale

INOLTRA DOMANDA per ottenere la concessione d'uso

Descrivere immobile e ubicazione

nel/nei giorno/i _____

con i seguenti orari _____

per svolgere (tipo di iniziativa)* _____

Il sottoscritto chiede inoltre di poter utilizzare le seguenti attrezzature: (barrare con una X)

impianto audio microfoni lavagna luminosa impianto video altri arredi

...I...sottoscritt... dichiara di aver preso visione delle norme del Regolamento per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni, che si impegna a rispettarle. In particolare, si impegna sin d'ora:

- ad assumersi senza riserve la responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dall'attività per cui è presentata la richiesta.
- a ritirare, una volta autorizzato, le chiavi della sala e qualsiasi altro materiale dato in dotazione, presso l' Ufficio negli orari di apertura al pubblico, nel giorno di utilizzazione o nell'ultimo giorno lavorativo precedente l'uso della struttura;
- a riconsegnare quanto ricevuto nello stato di conservazione e di funzionamento all'atto della consegna, entro e non oltre le ore **10.00** del primo giorno lavorativo seguente l'uso della struttura;

Lì.....

(firma).....

CONCESSIONE DI PATROCINIO
(Art. 21 del Regolamento)

Al Sindaco del Comune di Andrano

...I...sottoscritt.....
 ...
 nat...a..... il..... residente in.....
 via.....tel.....
 codice fiscale [] nella sua qualità di legale rappresentante del

 vian.C.F./ p. IVA []
 tel. indirizzo e-mail

 già iscritto all'Albo delle Associazioni di codesto Comune con atto di Giunta Comunale n.
 del nella sezione.....

fa istanza per ottenere il patrocinio dell'Amministrazione comunale per l'effettuazione in codesto Comune della manifestazione

secondo il programma e le modalità meglio descritti nell'allegata relazione.

Il sottoscritto fa altresì richiesta di:

- contributo economico, secondo quanto specificato nell'allegato
- uso a titolo gratuito o a costi agevolati di spazi di proprietà comunale e relativo all'utilizzo dei servizi comunali attinenti, secondo quanto specificato nell'allegata relazione
- facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e la pubblicità

...I...sottoscritt... dichiara che l'Associazione indicata

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci.
- di aver preso visione delle norme del Regolamento per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e che si impegna a rispettarle.

Allega alla presente una relazione dettagliata in cui si descrivono le caratteristiche ed il calendario della manifestazione.

Lì.....

.....

(firma)